Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n.	322
GIUNTE E COMMISSIONI		
Sedute di lunedì 23 settembre 2024		

INDICE

Commissioni riunite		
5 ^a (Programmazione economica, bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro):		
Plenaria	Pag.	3
Uffici di Presidenza (Riunione n. 4)	»	5
ERRATA CORRIGE	Pag.	16

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NCI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Programmazione economica, bilancio)6^a (Finanze e tesoro)

Lunedì 23 settembre 2024

Plenaria

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 17,50.

IN SEDE REFERENTE

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il presidente CALANDRINI comunica che è immediatamente convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite per la programmazione dei lavori.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta sospesa alle ore 17,55 riprende alle ore 18,30.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato l'emendamento del Governo 2.0.1000, pubblicato in allegato.

Comunica poi che sono state presentate le riformulazioni 2.0.3 (testo 2), 10.51 (testo 3), 10.0.2 (testo 2) e 16.0.5 (testo 2), pubblicate in allegato.

Avverte altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 1.0.1 e 7.0.51. Ad esito dell'Ufficio di Presidenza comunica che il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento del Governo 2.0.1000, già fissato per le ore 17 della giornata odierna, è posticipato alle ore 12 di domani, martedì 24 settembre.

Comunica poi che, come richiesto dai Gruppi di opposizione, domani alle ore 10 interverrà il vice ministro dell'economia e delle finanze Leo, anche in relazione ad ogni profilo di approfondimento sull'emendamento 2.0.1000 del Governo.

Informa infine che i Gruppi di maggioranza hanno preannunciato la comunicazione alla Presidenza del ritiro di propri emendamenti, per cui invita anche i Gruppi di opposizione a valutare la comunicazione del ritiro eventuale di proprie proposte emendative.

Ad integrazione delle precedenti dichiarazioni, comunica che è revocata l'improponibilità degli emendamenti 6.0.35, 6.0.36, 7.0.3, 11.0.22, 11.0.23, 11.0.24, 16.0.6, 18.0.6 e 21.0.16, che risultano pertanto proponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna delle Commissioni riunite, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

Comunica altresì che la seduta antimeridiana già convocata domani, martedì 24 settembre 2024, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 18,40.

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione CALANDRINI

indi del Presidente della 6ª Commissione GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

Orario: dalle ore 17,55 alle ore 18,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1222

(al testo del decreto-legge)

Art. 2.

2.0.3 (testo 2)

Orsomarso, Garavaglia, Damiani

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

« Art. 2-bis.

(Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono)

- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-*ter* ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-*ter*, comma 10, lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 2-ter.

(Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale)

1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12

- febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi da 2 a 7.
- 2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:
 - a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
- c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
 - f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
- 3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura stabilita dal comma 2.
- 4. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
- a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
- 5. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
- 6. In considerazione della pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
- 7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a mille euro.

- 8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
- 9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Per il solo periodo di imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di conversione del presente decreto-legge.
- 10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
- a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13;
- b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;
- c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8.
- 11. Nei casi di cui alla lettera *b*) del comma 10 ed in ipotesi di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8 la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effet-

tuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al successivo comma 14.

- 12. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui articolo 1, commi 174 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.
- 13. Le disposizioni del presente articolo si applicano per i soggetti di cui al comma 1, il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
- 14. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti di cui al comma 1 i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2027.
- 15. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo. ».

2.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti)

- 1. Nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), n. 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussi-

stano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *c*), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;

- c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
- 2. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.
- 3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera *a*), rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
- 4. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'indennità di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.
- 5. L'indennità di cui al comma 1 è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.
- 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
- *a)* quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

- *b*) quanto a 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per 1.597.255 euro;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per 469.799 euro;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per 1.074.267 euro;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per 13.806 euro;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per 15.558.680 euro;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, per 729.527 euro;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per 21.844 euro;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per 1.611.835 euro;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 6.103.790 euro;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, per 1.638.839 euro;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, per 2.157.569 euro;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per 254.188 euro;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, per 2.670.467 euro;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, per 40.338 euro;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, per 57.796 euro. ».

Art. 10.

10.51 (testo 3)

Trevisi, Damiani

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

- « 13-bis. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024 n. 56, apportare le seguenti modifiche:
 - al primo capoverso:

dopo le parole: "concessionari di pubblici servizi" aggiungere: "o fornitori di servizi pubblici essenziali"; dopo le parole: "controllate, che" aggiungere: ", da almeno 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,";

sostituire le parole: "anche nell'ambito" con le seguenti: "esclusivamente nell'ambito":

sostituire le parole: "su tutto il territorio nazionale e" con: ", con una presenza di sedi strutturate in almeno la metà delle regioni italiane e di un organico di almeno 10.000 lavoratori sul territorio nazionale e siano dotati";

all'ultimo capoverso sostituire le parole: "ricezione, digitalizzazione" con le seguenti: "digitalizzazione dei servizi al cittadino o nella digitalizzazione, ricezione" ».

10.0.2 (testo 2)

Liris, Matera, Pogliese, Orsomarso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

1. Con riferimento ai contributi di cui ai commi 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle assegnazioni intervenute dal 2020 al 2021, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della medesima legge non comporta la revoca

del contributo a condizione che il ritardo non superi i sei mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate. Per i medesimi contributi relativi alle assegnazioni avvenute dal 2022 al 2023 il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018 non comporta la revoca del contributo a condizione che il ritardo non superi i dodici mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate. ».

Art. 16.

16.0.5 (testo 2)

DE CARLO, NOCCO, LIRIS, ORSOMARSO

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

« Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo)

- 1. Al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese della produzione primaria che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio, è concesso, nel limite massimo di 16,5 milioni di euro, per l'anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all'entità del reale danno economico patito, sulla base dei requisiti, delle condizioni e delle procedure individuate dai decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 28 luglio 2022, del 29 settembre 2023 e del 29 dicembre 2023. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA è riconosciuto un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del presente comma a titolo di rimborso per le spese di gestione.
- 2. La concessione dei contributi economici di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
- 3. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2-bis,
- dopo le parole: "idonee al contenimento dei cinghiali selvatici" sono aggiunte le seguenti: "; spetta alle società concessionarie di

strade e autostrade attuare gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono al di sotto del solido stradale, quali strade bianche, tombini, sottopassi o corsi d'acqua, ovvero al di sopra degli stessi nei tratti in galleria";

- dopo le parole: "per l'anno 2022" sono aggiunte le seguenti:
 "e di 13 milioni di euro per l'anno 2025";
 - b) al comma 2-quinquies,
- le parole: "pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022," sono soppresse;
- dopo le parole: "si provvede" sono aggiunte le seguenti:
 "quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022";
- dopo le parole: "dalla legge 28 marzo 2022, n. 25" sono aggiunte le seguenti: ", quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 443 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo in conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026";
 - c) dopo il comma 2-quinquies è aggiunto il seguente:

"2-sexies. Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il commissario è, altresì, autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità, in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, che confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.".

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 3, lettera *c*), pari complessivamente a 19,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 8,9 milioni di euro mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e quanto a 10,6 milioni di euro mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 19,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 319 di martedì 17 settembre 2024, seduta n. 243 della Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione (1ª), è apportata la seguente modificazione:

– alla pagina 432, alla 21ª riga, sopprimere le parole: « Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, ».